



COMUNE DI MOMPANTERO

PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

OGGETTO : TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). DEFINIZIONE RATE E SCADENZE PER L'ANNO 2013. (ART.10 D.L. N.35/2013, CONVERTITO IN LEGGE N.64/2013)

L'anno duemilatredici, addì diciotto, del mese di luglio, alle ore 19 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA in sessione ORDINARIA ed in di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FAVRO PIERA	SINDACO	X	
LESCHIERA SIMONE	VICE SINDACO	X	
BERNARD VALERIO	CONSIGLIERE	X	
SCAFFIDI MUTA CIRINO	CONSIGLIERE		X
COSTA GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
PICATTO MARCO	CONSIGLIERE	X	
PERINO MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	X	
CHIOLERO LINO	CONSIGLIERE	X	
ZUCCARO ANNA MARIA	CONSIGLIERE	X	
FRIJIO ADRIANA	CONSIGLIERE	X	
Totale		9	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra **Dr.ssa Marcella Di Mauro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 19.20 entra il consigliere CHIOLERO Lino i presenti passano a n.9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Mompantero:

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507);
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica).

DATO ATTO CHE:

- non risulta applicabile l'IVA "imposta sul valore aggiunto" sull'importo della TRES/tributo, in quanto trattasi di tributo e non di corrispettivo;
- resta invece confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;
- il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13;

CONSIDERATO CHE:

Il nuovo tributo si articola in due componenti:

- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011;

La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

In riferimento al versamento del tributo, il recente intervento modificativo del Decreto "Salva Italia" Decreto Legge 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" del 8 aprile 2013 n. 35, al fine di consentire ai Comuni il corretto contenimento delle esigenze di cassa nella gestione 2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse;

A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

In conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di acconto, commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della maggiorazione sui servizi indivisibili;

Nelle more:

- dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
- dell'approvazione del piano finanziario (che si Approva con il presente atto)
- della determinazione delle tariffe

che saranno adottati con separati appositi provvedimenti deliberativi, occorre procedere, con il presente provvedimento, all'istituzione nel Comune di Mompantero, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.;

Il tributo assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale;

Con il medesimo provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche di incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, si rende necessario definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo;

In particolare, si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l'anno 2013, in numero di tre rate scadenti nei mesi di:

- 1" RATA "acconto", scadenza 31.10.2013

l'importo **relativo al 50% del 75%** di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;

La scadenza di versamento della 1^a rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale

- 2^a RATA "acconto", scadenza 30.11.2013

"l'importo **relativo al 50% del 75%** di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;

- 3^a RATA "saldo/conguaglio", scadenza 31.12.2013

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares;

TENUTO CONTO CHE:

- in applicazione a quanto disposto dal comma 35, art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e smi:

“ I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2”

“ I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, per l'anno 2013, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera g) del DL n. 35 del 8 aprile 2013 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”

DATO ATTO che con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento (vedasi all'uopo: APPROVAZIONE MODELLO VERSAMENTO C/C TARES G.U. n.116 del 20/05/2013 - DECRETO 14 maggio 2013 - Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi);

CONSIDERATO INOLTRE che in base al DL 35/2013 "norme transitorie" 2013 il comune può, nelle more della regolamentazione del tributo, adottare una delibera consiliare con la quale viene stabilita

- 1) la modalità di gestione del tributo
- 2) la modalità di riscossione
- 3) il numero rate e scadenze, con la possibilità di inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, calcolati con le tariffe e gli imponibili Tarsu o Tia del 2012, riguardanti le prime due rate e comunque con l'esclusione dell'ultima.

VISTO il DL del 17/05/2013 recante "interventi urgenti in tema di imposta municipale propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della politica", nel quale viene stabilito:

- art. 1, comma 1 : "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale.....

- art. 2, comma 1. "La riforma di cui all'art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013..";

CONSIDERATO INFINE che nella relazione illustrativa la ratio della lettera g), art. 10 del DL n. 35/2013 viene così spiegata: «Per evitare ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, poiché le aziende in questione non sono destinatarie delle somme riscosse e per consentire ai comuni di riappostare il bilancio prevedendo la necessaria corrispondenza tra l'entrata relativa al gettito del tributo e la corrispondente voce di spesa per la gestione del servizio, la norma consente transitoriamente per l'anno 2013 ai comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani»;

TENUTO CONTO che in merito alla gestione del bilancio, in caso di mancata approvazione, si viene a creare una situazione di stallo, visto che con l'esercizio provvisorio occorre far riferimento ai capitoli di bilancio presenti nel 2012, tra i quali mancavano quelli relativi alla Tares;

ATTESO che è stata eliminata la norma che prevedeva un rinvio a luglio della scadenza della prima rata e che i Comuni, anche nelle more dell'approvazione del regolamento e delle tariffe del Tares, possono inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento, calcolati con le tariffe e gli imponibili Tarsu o Tia del 2012, riguardanti le prime due rate e comunque con l'esclusione dell'ultima.

TENUTO CONTO che per poter emettere gli avvisi di pagamento i Comuni debbono approvare e pubblicare almeno 30 gg prima della scadenza della prima rata, anche sul sito web istituzionale, una delibera consiliare con cui viene fissato il numero delle rate e la loro scadenza, e gli avvisi di pagamento delle prime due rate, sempre comunque con l'esclusione dell'ultima, possono prevedere modalità di pagamento a scelta del Comune, mentre il versamento dell'ultima rata, a congruaggio sulla base delle tariffe Tares, deve essere effettuato mediante il modello F24 o l'apposito modello di conto corrente postale;

VISTO il DL recante "interventi urgenti in tema di imposta municipale propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della politica", nel quale viene stabilito:

- art. 1, comma 1 : "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale.....";

- art. 2, comma 1. "La riforma di cui all'art. 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013...";

TENUTO CONTO pertanto che viene stabilita ai 31 agosto 2013 la data entro la quale il governo si propone di predisporre una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi";

EVIDENZIATO che tale disposizione normativa potrebbe comportare che la riforma abbia efficacia dal 1 gennaio 2013, con la conseguenza che anche la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi venga completamente modificata, comportando di fatto la necessità di modificare e/o rivedere tutti gli atti in precedenza approvati per la disciplina del nuovo tributo TARES, in vigore dal 1 gennaio 2013, sulla base dell'art. 14 del DL 201/2011;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, in attesa della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013, di approvare il bilancio di previsione 2013, per superare l'esercizio provvisorio;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di approvare il Piano Finanziario TARES 2013 allegato alla presente, allo scopo di permettere l'inserimento a bilancio di entrata e di uscita in forma veritiera, provvedendo successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, attualmente stabilito del 30/09/2013, alla approvazione del regolamento e tariffe Tares 2013, monitorando comunque lo stato d'attuazione della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013 allegato alla presente;

RILEVATO che la presente deliberazione ha ottenuto i pareri di cui all'art. 153, comma 5, della TUEL (Dlgs 267/2000) di regolarità tecnico - contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

RILEVATO che la presente deliberazione ha ottenuto il parere favorevole del Revisore del conto ai sensi del D.L. 174/2012 in materia di applicazione di tributi;

Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

presenti:	n. 9
astenuti:	n. 0
votanti:	n. 9
voti favorevoli:	n. 6
voti contrari:	n. 3 (Frijio, Bernard, Costa)

DELIBERA

1) Di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n 214;

2) Di recepire la normativa in tema di riscossione prevista dall'art.14 c.35 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla L.214/211 e s.m.i., che prevede la possibilità per i comuni di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo, per l'anno 2013, dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera g) del DL n. 35 del 8 aprile 2013, che per la fattispecie del Comune di Mompantero si identifica nella società Equitalia Spa;

3) Di definire per l'anno 2013 il versamento in numero TRE rate scadenti nei mesi di:
- 1" RATA "acconto", scadenza 31.10.2013 l'importo **relativo al 50% del 75%** di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;

La scadenza di versamento della 1" rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale

- 2" RATA "acconto", scadenza 30.11.2013

"l'importo **relativo al 50% del 75%** di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;

- 3^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza 31.12.2013

La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all'importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

4) Per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabiliti nel regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares;

5) Di fornire comunque indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;

6) Di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi sarà stabilito/a
- l'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi
- la determinazione delle tariffe;

7) Di approvare l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2013 allegato alla presente;

8) Di dare atto che si provvede alla approvazione del Piano Finanziario TARES 2013, al solo scopo di permettere l'inserimento a bilancio di entrata e di uscita, provvedendo successivamente ad approfondire l'insieme dei dati in esso contenuto addivenendo eventualmente ad una successiva riapprovazione dello stesso qualora si verificano discordanze dei dati ed elementi migliorativi per la gestione del tributo, il tutto entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 30.09.2013, monitorando comunque lo stato d'attuazione della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con scadenza stabilita al 31 agosto 2013;

SUCCESSIVAMENTE

Il Consiglio comunale con una seconda distinta votazione che dà

presenti: n. 9

astenuti: n. 0

votanti: n. 9

voti favorevoli: n. 9

voti contrari: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(FAVRO PIERA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Marcella Di Mauro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all' ALBO PRETORIO del comune di Mompantero per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/07/2013

Mompantero, 25/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Marcella Di Mauro)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 5/08/2013;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 18.10.2000 n.3

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Marcella Di Mauro)
